

2° CONGRESSO FEDERAZIONE PENSIONATI FNP CISL MILANO METROPOLI 14 - 15 MARZO 2017

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

PREMESSA

LA Fnp Cisl Milano metropoli (Fnp Cisl Mm) con deliberazione del Consiglio Generale riunito il 22 novembre 2016 procede alla convocazione del 2° Congresso Fnp Cisl Milano metropoli presso la **sala del PIME in Via Mosè Bianchi a Milano nei giorni 14 e 15 marzo 2017**

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Articolo 1

Partecipano al Congresso della Fnp Cisl Mm con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dalle pre assemblee congressuali di Rls in ragione di un delegato ogni 350 iscritti, o frazione, alla data del 31 dicembre 2016.

Articolo 2

Partecipano, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti, a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale della Fnp Cisl Mm.

Articolo 3

Per partecipare ai lavori del Congresso, i delegati dovranno presentare regolare documento di delega firmato dal Presidente pre Assemblea congressuale di Rls e dal Segretario Generale Fnp Cisl Mm. I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il loro mandato ad altro delegato eletto nella medesima Rls, previa convalida della Commissione Verifica Poteri. Non possono essere cumulate più di due deleghe, compresa la propria. L'assegnazione dei voti ai delegati sarà fatta in base al numero effettivo degli iscritti delle Rls esistenti nell'ambito del territorio al 31.12.2016.

COMMISSIONI ED UFFICI DEL CONGRESSO

Articolo 4

Il Congresso elegge :

- ✓ l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e due Vicepresidenti;
- ✓ l'Ufficio di Segreteria, composto da almeno tre persone;
- ✓ i Questori almeno in numero di cinque.

Articolo 5

Il Congresso elegge, inoltre, le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti:

a) la **Commissione per il Regolamento**, composta da:

- Ufficio di Presidenza, un componente;
- Ufficio di Segreteria, un componente;
- uno componente della Segreteria Fnp Cisl Mm;

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordinamento dei lavori della Assemblea, della Commissione e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) la **Commissione per la verifica dei Poteri**, composta da:

- un Presidente e da tre Componenti.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento delle deleghe;
3. esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati al congresso.

c) la **Commissione per lo Statuto**, composta da:

- un Presidente e da quattro Componenti.

La Commissione ha il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria. Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell'art.29 dello Statuto Fnp Cisl Mm, vanno presentate alla Commissione entro le ore 15 della prima giornata dei lavori congressuali.

d) la **Commissione Elettorale**, composta da:

- un Presidente e da quattro Componenti.

La Commissione ha il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione. Ogni componente della Commissione Elettorale può assumere la Presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con due scrutatori per ogni seggio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti le votazioni per l'elezione dei delegati ai Congressi e dei componenti il Consiglio Generale Fnp Cisl Mm.

Non è possibile risultare tra i componenti la Commissione elettorale e i delegati eleggibili.

e) la **Commissione per le Mozioni**, composta da:

- un Presidente e da quattro Componenti;

La Commissione ha il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. La Commissione designa uno o più relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE

Articolo 6

Il Congresso si può articolare anche in sezioni su tematiche specifiche. I congressisti, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria, devono iscriversi alla Presidenza servendosi dell'apposito modulo.

Articolo 7

I congressisti, che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore ed uno che parla contro.

Articolo 8

La durata dell'intervento del congressista non può superare i 8 (otto) minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 3 (tre) minuti.

Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e ad uno che parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti. In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti, ad un congressista che parla a favore e a uno che parla contro.

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 9

Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 3 (tre) minuti.

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI ORDINI DEL GIORNO

Articolo 10

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì essere presentati ordini del giorno. Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

Articolo 11

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

Articolo. 12

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dalla apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 11.30 del secondo giorno congressuale nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 10% dei congressisti.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia dei contenuti. Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

Articolo 13

Sugli emendamenti, che non sono stati accolti dalla Commissione per le mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

a) viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti;

b) possono intervenire un delegato che parla a favore e un delegato che parla contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo i Delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo precedente.

Articolo 14

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione

di ciascuna di esse e successivamente nel loro complesso.

Articolo 15

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenuti. Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Articolo 16

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Articolo 17

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE E DICHIARAZIONE DI VOTO

Articolo 18

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale su richiesta di almeno 10% dei delegati;
- c) a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti del Consiglio Generale Fnp Cisl Mm, dei delegati al Congresso Regionale Fnp Cisl Lombardia, dei delegati al Congresso Ust Cisl Milano metropoli e del Collegio dei Sindaci Fnp Cisl Mm.

Articolo 19

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

Articolo 20

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

Articolo 21

L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di un delegato ogni 350 iscritti o frazioni; le frazioni fino a 175 sono arrotondate a 175, quelle da 176 sono arrotondate a 350.

PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 22

Tenendo conto di quanto stabilito dai rispettivi regolamenti congressuali, l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale Fnp Cisl Mm, dei delegati al Congresso Regionale Fnp Cisl Lombardia, dei delegati al Congresso Ust Cisl Milano metropoli e del Collegio dei Sindaci Fnp Cisl Mm si svolgono su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. Il voto di lista è ammesso allorché il numero dei candidati non supera i 2/3 degli eleggibili.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato. L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista. Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 10% dei delegati aventi diritto di voto. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili. Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

In ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti congressuali confederali i delegati provenienti dalle strutture di base dovranno rappresentare almeno il 70% dei delegati ai Congressi Territoriali e non meno del 60% degli eletti, il 50% dei delegati ai Congressi Regionali e non meno del 40% degli eletti, il 40% dei delegati al Congresso Nazionale e non meno del 30% degli eletti. Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle obbligazioni prescritte, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eleggibili.

Ogni lista deve garantire che nessuno dei due sessi abbia una rappresentanza al di sotto del 30% dei candidati nelle liste, e del 30% negli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30% degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei delegati ai congressi e/o dei componenti il Consiglio Generale. Le liste che non rispettano il limite previsto sono nulle.

Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea Congressuale.

Nel caso di lista unica il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% a quello degli eleggibili.

Articolo 23

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro le ore 11.00 del secondo giorno dei lavori e/o ***entro i termini stabiliti dal Congresso.***

Articolo 24

Le elezioni del Collegio dei Sindaci si svolgono in base alle norme previste dagli artt. 6 dello Statuto e 30 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Fnp Cisl Mm.

Articolo 25

La distribuzione ai congressisti di documenti, mozioni, ordini del giorno e d'ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione del Regolamento.

Articolo 26

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento valgono le norme in vigore della Fnp Nazionale, Regionale e della Confederazione.

Milano, 22 novembre 2016

approvato dal Consiglio Generale Fnp Cisl Milano metropoli